


PEC 13456 del 23.09.2021

Pubblicato il 23/09/2021

N. 02896/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 480 del 2021, proposto da Rosario Cavallaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Salvatore Castorina e Antonio Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Valverde, non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dal Comune intimato sull'istanza notificata il 18 gennaio 2021, con cui il ricorrente ha chiesto di procedere alla riclassificazione del terreno oggi riportato in catasto al foglio 5, part. n. 1148, di sua proprietà, a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente chiede tutela avverso il silenzio serbato dal Comune intimato, non costituito, sull'istanza di riclassificazione urbanistica indicata in epigrafe (allegato al ricorso *sub* 4).

Parte ricorrente espone:

- di essere proprietaria di un tratto di terreno sito nel Comune di Valverde, riportata in catasto al foglio 5, partt. nn. 897 e 1148;
- che, dal certificato di destinazione urbanistica prot. n. 4151 del 19 marzo 2021 (allegato al ricorso *sub* 3), si evincerebbe: a) che nelle previsioni del Programma di Fabbricazione, approvato con D.A. n. 263 del 4.11.1977 e con successivi DD.AA. n. 248 del 20.12.1979 e n. 130 del 30.04.1980, i terreni di sua proprietà avrebbero la seguente destinazione urbanistica: la part. n. 897 ricadrebbe in zona di completamento B1 e la part. n. 1148 in parte in strada e in parte in zona di completamento B1; b) che i vincoli preordinati all'esproprio previsti dai su menzionati atti di programmazione sarebbero decaduti, essendo decorso il quinquennio, siccome previsto dall'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, recepito in Sicilia dall'art. 16 della LR 12/2011;
- che, quindi, secondo le previsioni urbanistiche impartite a suo tempo dal Comune, il vincolo viario imposto dal Programma di Fabbricazione alla porzione di terreno oggi riportato in catasto al foglio 5, particella n. 1148, avrebbe natura espropriativa e sarebbe decaduto;
- di aver, quindi, con la citata istanza notificata il 18 gennaio 2021, formulato istanza di riqualificazione urbanistica del terreno suindicato, senza che il Comune abbia provveduto alla riqualificazione del terreno di cui si tratta.

In punto di fatto risulta altresì, a tenore del citato certificato di destinazione urbanistica prot. n. 4151 del 19 marzo 2021 (allegato al ricorso *sub* 3) che «... *l'immobile sito in questo Comune riportato in catasto al Fg. 5 Partt. 897 -1148*

riporta, nelle indicazioni del vigente Piano di Fabbricazione approvato con D.A. n. 263 del 4/11/1977 e successivi D.A. n. 248 del 20/12/1979 e D.A. n. 130 del 30/04/1980, i cui vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione sono decaduti per gli effetti del c. 3 dell'art. 9 del D.P.R. 08/06/2001 n° 327 recepito nella Regione Siciliana dall'art. 16 della L.R. 12/07/2011 n.12, la seguente destinazione urbanistica: Particella n. 897 fg. 5: interamente in Zona di completamento "B1"; Particella n. 1148 fg. 5: in parte in Zona di completamento "B l " ed in parte in strada di P. di F....».

Il Comune intimato, seppure il ricorso sia stato ritualmente notificato via PEC il 25 marzo 2021 e depositato lo stesso 25 marzo 2021, non si è costituito.

Parte ricorrente afferma che, secondo le previsioni urbanistiche impartite a suo tempo dal Comune intimato, il terreno di cui si tratta, relativamente alla porzione oggi riportata in catasto al foglio 5, particella n. 1148, era sottoposto a vincolo preordinato all'esproprio.

Il Collegio, attesa la mancata costituzione del Comune intimato e comunque il suo silenzio sul punto, ritiene provato l'assunto (in tema di prova del fatto non specificamente contestato, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).

L'obbligo di provvedere sull'istanza di riclassificazione delle aree sottoposte a vincoli espropriativi decaduti è stato da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa (*ex plurimis*, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 9 agosto 2021, n. 2649), con orientamento da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi.

Sussistendo, quindi, l'obbligo del Comune intimato di pronunciarsi sull'istanza di riclassificazione urbanistica indicata in epigrafe, il ricorso va accolto, con conseguente condanna del Comune intimato a pronunciarsi espressamente sull'istanza di riclassificazione urbanistica indicata in epigrafe entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario *ad acta* il Dirigente

del Dipartimento dell'urbanistica – Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento in possesso delle competenze professionali idonee all'espletamento dell'incarico, perchè provveda, entro giorni 120 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza, con spese a carico del Comune intimato.

Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Valverde di pronunciarsi, con provvedimento espresso, in ordine alla domanda proposta da parte ricorrente, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente sentenza; b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario *ad acta* il Dirigente del Dipartimento dell'urbanistica – Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento in possesso delle competenze professionali idonee all'espletamento dell'incarico, perchè provveda, entro giorni 120 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza, con spese a carico del Comune intimato; c) condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in via equitativa in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Diego Spampinato, Consigliere, Estensore

Salvatore Accolla, Referendario

L'ESTENSORE
Diego Spampinato

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Catania
SEZIONE SECONDA

Avvocato Difensore:

Presso:

Comune Di Valverde

Avviso di pubblicazione di sentenza
(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 23/09/2021 con il n. 2896/2021 ed esito: **Accoglie Nomina Commissario Ad Acta.**

Numero Registro Generale: 480/2021

Parti	Avvocati
CAVALLARO ROSARIO	Castorina Emilio Salvatore Fazio Antonio

Contro:

Parti	Avvocati
Comune Di Valverde, ed altri	

COGLIE NOMINA COMMISSARIO AD ACTA

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Catania, li' 23/09/2021

Il Direttore di Segreteria